



Tra Sorveglianza, Vigilanza e Sicurezza

CORSO PER DIRIGENTI
SCOLASTICI

Rete Pegaso 2019

Mauro Latini



1.
Intorno alle
9.40 escono
contemporanea
mente, da tre
classi diverse,
tutte prime, tre
bambini. Tutti
devono andare
in bagno.



2.

La bidella, fatto unico perché a quell'ora esce un bambino ogni tanto, si trova dunque a prenderne in carico tre.

In questo momento la catena della «vigilanza perpetua» sui piccoli è ancora assicurata.



3.
La donna porta
tutti e tre in
bagno.



4.
Al primo che finisce, dovendo controllare gli altri due, dice: «Ok, tu puoi tornare in classe, vai subito e non fermarti».



5.
Il piccolo però
esce dal bagno,
trova la sedia
della bidella e
pensa di usarla
per guardare
giù, oltre la
ringhiera.



6.
È il momento della caduta: avviene in un tempo brevissimo, il piccolo è rimasto senza controllo non più di 20/30 secondi. In questo intervallo ci sarà la seconda chiave della responsabilità penale.

Restano da considerare gli ultimi due fattori:

- tra il bagno e il punto della caduta, non c'è una linea retta che permetta visibilità, altrimenti la bidella avrebbe potuto dare un occhio alla situazione mentre curava gli altri due bambini (lo farà, per scrupolo, proprio nel momento in cui il piccolo è oltre la ringhiera e cade giù).
- La sedia ha le rotelle e non fa rumore: altrimenti, nel silenzio, la bidella avrebbe potuto sentire il rumore del trascinamento e uscire a controllare.

Parapetti

Requisiti strutturali e di sicurezza degli ambienti scolastici

MISURE DI PREVENZIONE

- Altezza Parapetto almeno 1 m



NORMATIVA A CUI FARE RIFERIMENTO

Artt. 2047/2048 del Codice Civile

Art. 61 della L. 11 luglio 1980 n. 312

Art. 591 del Codice Penale

Art. 10 lettera a) del Testo Unico 297/94

Art. 29 comma 5 (per i docenti) del CCNL;

Art. 44 comma 1

tabella A – Profili di area del personale ATA – Area A del CCNL

**Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza 20 novembre 2012 – 15
maggio 2013, n. 11751**

NORMATIVA A CUI FARE RIFERIMENTO

Art. 2047 del Codice Civile

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza [\(1\)](#) dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto [[2048](#)] [\(2\)](#).

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità

NORMATIVA A CUI FARE RIFERIMENTO

Art. 2048 del Codice Civile

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto

NORMATIVA A CUI FARE RIFERIMENTO

Art. 2048 del Codice Civile

(1) A differenza di quanto stabilisce l'art. [2047](#) c.c., nella norma in commento i minori o i tutelati non sono necessariamente privi della capacità di intendere o volere: si tratta di situazioni che afferiscono all'incapacità di agire ([2](#) c.c. **Articolo 2 Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) Maggiore età. Capacità di agire**

NORMATIVA A CUI FARE RIFERIMENTO

Art. 61 della L. 11 luglio 1980 n. 312

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato

Art. 61. Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente.

La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.

La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza.

Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

NORMATIVA A CUI FARE RIFERIMENTO

Art. 591 del Codice Penale

LIBRO SECONDO – Dei delitti in particolare → Titolo XII – Dei delitti contro la persona (artt. 575-623 bis) → Capo I – Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Chiunque abbandona [\(1\)](#) una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa [\(2\)](#), e della quale abbia la custodia o debba avere cura [\(3\)](#), è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano [\[4\]](#) minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato [\[4 2\]](#) per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale [\[582\]](#), ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte [\(4\)](#). Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore [\[540\]](#), dal figlio, dal tutore [\[346\]](#) o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato [\[291\]](#).

NORMATIVA A CUI FARE RIFERIMENTO

Art. 591 del Codice Penale

LIBRO SECONDO – Dei delitti in particolare → Titolo XII – Dei delitti contro la persona (artt. 575-623 bis) → Capo I – Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

(1) La condotta perseguita non si esaurisce nel venir meno degli obblighi assistenziali, ma deve derivarne uno stato di pericolo per il soggetto abbandonato.

(2) Per i minori di quattordici anni è prevista una presunzione assoluta di incapacità, mentre per gli altri soggetti la capacità deve essere accertata e provata.

(3) La custodia è un dovere di sorveglianza che si riferisce ad un complesso di cautele e prestazioni di cui necessita una persona che non riesce a provvedere a se stessa.

(4) Si tratta di un delitto aggravato dall'evento, in quanto il risultato più grave non deve essere voluto dall'agente cui è addebitato sulla base della pura causalità.

NORMATIVA A CUI FARE RIFERIMENTO

Art. 10 comma 3 lettera a) del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;

NORMATIVA A CUI FARE RIFERIMENTO

Art. 29 comma 5 (per i docenti) del CCNL (Testo Coordinato)

(...)

5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

.

NORMATIVA A CUI FARE RIFERIMENTO

Art. 44 comma 1 (per il personale A.T.A.) del CCNL (Testo Coordinato)

1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, **di accoglienza e di sorveglianza** connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente.

NORMATIVA A CUI FARE RIFERIMENTO

Tabella A – Profili di area del personale ATA – Area A del CCNL

Area A (Collaboratore Scolastico)

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. **È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;** di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; **di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.** Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.

NORMATIVA A CUI FARE RIFERIMENTO

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza 20 novembre 2012 – 15 maggio 2013, n. 11751

(...) La domanda e l'accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola - nella specie statale - fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all'apparato organizzativo dello Stato, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell'allievo.(...)

NORMATIVA A CUI FARE RIFERIMENTO

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza 30 marzo 1999, n. 3074

Nella sentenza si specifica che la scuola ha il dovere di vigilare sugli alunni per tutto il tempo che gli sono affidati, non solo nell'orario di attività scolastica ma anche durante la ricreazione, durante le gite scolastiche, i viaggi di istruzione ecc...

Durante le assemblee di Istituto le lezioni sono sospese e, anche se i docenti non hanno obblighi didattici nei confronti degli alunni, restano comunque responsabili di quello che accade agli alunni durante l'orario scolastico. Proprio per questo motivo i docenti devono vigilare sullo svolgimento dell'assemblea anche se tale obbligo non è riportato nel Contratto di lavoro e neanche nel Testo Unico.

NORMATIVA A CUI FARE RIFERIMENTO

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza 30 marzo 1999, n. 3074

La Nota Ministeriale 4733 del 26/11/2003 chiarisce che i docenti abbiano diritto ad assistere alle assemblee a nulla toglie che per gli insegnanti in servizio durante le assemblee sussista anche un obbligo contrattuale senza per questo ledere il diritto degli alunni a riunirsi liberamente in assemblea.

Se durante le ore di lezione l'omessa vigilanza ricade direttamente sui docenti, **durante le ore di assemblea ricade sul dirigente che è il legale rappresentante della scuola: la scuola quindi è tenuta alla vigilanza sugli alunni e il dirigente ha il dovere di organizzarla utilizzando le risorse a sua disposizione.**

NORMATIVA A CUI FARE RIFERIMENTO

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza 19 settembre 2017, n. 21593 – Vigilanza alunni e studenti e responsabilità della scuola - le scuole non sono responsabili di nulla al di fuori delle pertinenze scolastiche

Essa ha chiarito che, se una scuola scrive nel suo regolamento che gli alunni debbono essere accompagnati a prendere l'autobus fuori da scuola, inevitabilmente si pone "a carico del personale scolastico l'obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni".

Allora, **sarebbe cosa saggia seguire la Cassazione** che chiaramente fa capire che nei regolamenti degli istituti non bisogna mettere a carico della scuola la responsabilità della sorveglianza fuori dalle pertinenze scolastiche.

IL TEMA DELLE PERTINENZE



L'individuazione degli ambiti effettivamente assegnati all'Istituzione Scolastica è molto importante ai fini della definizione dei profili di responsabilità in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Nelle situazioni in cui, per varie ragioni, non vi è chiarezza è consigliabile cercarla con determinazione

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
CITTA' DI [REDACTED]
E
ISTITUTO COMPRENSIVO [REDACTED]
PER
LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
E
DELLE RELATIVE PERTINENZE

INDICE

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Premesse e allegati

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Durata

Art. 4 – Modifiche e integrazioni

Art. 5 – Rimando ad altra normativa

Art. 6 – Rapporti tra Ente e Istituzione Scolastica

TITOLO II

STRUTTURA SCOLASTICA E ATTIVITA' PREVISTE

Art. 7 – Obblighi inerenti le strutture scolastiche

Art. 8 - Attività extrascolastiche al di fuori dell'orario scolastico

TITOLO III

DOCUMENTAZIONE, AUTORIZZAZIONI, ASSICURAZIONI

Art. 9 – Competenze circa le autorizzazioni di legge e altri oneri documentali

Art. 10 – Interventi per la sicurezza dei locali

Art. 11 – Atti di competenza dell'Istituzione scolastica

Art. 12 – Assicurazioni e responsabilità civile

TITOLO IV

INTERVENTO DI SOGGETTI TERZI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Art. 13 – Interventi di imprese esterne su incarico dell'Ente

Art. 14 – Personale dell'Ente operante presso la struttura scolastica

TITOLO V

BENI IMMOBILI

Art. 15 – Necessità di modifiche strutturali ed impiantistiche

Art. 16 – Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili

TITOLO VI

ALTRE ATTIVITA'

Art. 18 – Utenze e tasse

Art. 19 – Piccolo facchinaggio e traslochi

Art. 20 – Assistenza durante l'orario mensa